

UNIONE BASSA EST PARMENSE
Sede legale: Piazza Libert , 1 – 43058 SORBOLO (PR)
P. IVA: 02192670343

STATUTO

Indice

Titolo I - principi fondamentali

- Art. 1 - istituzione dell'Unione Bassa Est Parmense
- Art. 2 - finalit  dell'Unione
- Art. 3 - principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 4 - durata dell'Unione
- Art. 5 - adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione
- Art. 6 - funzioni dell'Unione
- Art. 7 - modalit  di conferimento delle funzioni e servizi

Titolo II - organi di governo

Capo 1: organi dell'Unione

Art. 8 - organi

Capo 2: il consiglio

- Art. 9 - composizione ed organizzazione interna
- Art. 10 - competenze
- Art. 11 - diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 12 - decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

Capo 3: il presidente e la giunta

- Art. 13 - il presidente
- Art. 14 - composizione della giunta
- Art. 15 - competenze del presidente dell'Unione
- Art. 16 - il vicepresidente dell'Unione
- Art. 17 - la giunta
- Art. 18 - forme di coordinamento con gli assessori comunali
- Art. 19 - cessazione dalla carica di componente della giunta
- Art. 20 - sfiducia e cessazione dalla carica del presidente
- Art. 21 - normativa applicabile

Titolo III - organizzazione amministrativa

- Art. 22 - principi generali
- Art. 23 - principi in materia di gestione del personale
- Art. 24 - segretario
- Art. 25 - vicesegretario
- Art. 26 - rapporti di cooperazione
- Art. 27 - principi di collaborazione
- Art. 28 - principi della partecipazione
- Art. 29 - principi in materia di servizi pubblici locali

Titolo IV - finanze e contabilit 

- Art. 30 - finanze dell'Unione

- Art. 31 - bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 32 - ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 33 - revisione economica e finanziaria
- Art. 34 - affidamento del servizio di tesoreria

Titolo V - Norme transitorie e finali

Capo 1: norme transitorie

Art. 35 - atti regolamentari e convenzioni

Capo 2: norme finali

Art. 36 - proposta di modifica dello statuto

Art. 37 - norme transitorie

Art. 38 - norma finale

Titolo I

principi fondamentali

Art. 1 - istituzione dell'Unione Bassa Est Parmense

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Colorno, Sorbolo e Mezzani con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione Bassa Est Parmense.
2. L'Unione Bassa Est Parmense subentra all'Unione di Sorbolo e Mezzani, previa stipulazione del relativo atto costitutivo, con effetto dall'1 gennaio 2010.
3. La sede legale dell'Unione è situata a Sorbolo. I suoi organi si riuniscono in altra sede nei comuni aderenti, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita. Possono essere istituiti uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al paragrafo precedente.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con deliberazione consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 2 - finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione si riconosce in ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Parma, della regione Emilia-Romagna, dello stato e dell'Unione europea, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento progressivo delle funzioni e dei servizi comunali.

Art. 3 - principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali ponendosi l'obiettivo del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini secondo criteri di efficienza ed efficacia; favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 - durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 - adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. L'adesione all'Unione di altri comuni comporta l'adeguamento del presente statuto, con la procedura e le maggioranze previste per le modificazioni statutarie. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dall'inizio del successivo esercizio finanziario.
2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. L'Unione prende atto del recesso con propria deliberazione consiliare.

3. Il recesso, se deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il comune che recede dovrà, comunque, accollarsi le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto per ciascun servizio e funzione in base alla valutazione del consiglio dell'unione.

4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con concorde deliberazione consiliare adottata dai comuni aderenti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Lo scioglimento deve essere deliberato entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

6. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal comune recedente i corrispettivi che sono dovuti per le obbligazioni che lo interessino.

7. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma 5, i rapporti obbligatori esistenti al momento dello scioglimento dell'Unione si trasferiscono in capo ai singoli comuni che l'hanno costituita, per quote proporzionali al valore delle obbligazioni che interessino ciascun Comune, determinate con le deliberazioni dei consigli comunali di cui al comma 4.

8. Nel caso di recesso di uno o più comuni o di scioglimento dell'Unione, i beni sono ripartiti come segue:

a) i beni ricevuti dall'Unione in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai comuni proprietari;

b) i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti nella lettera precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'Unione sono assegnati al comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore da parte di quest'ultimo.

9. I rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui al comma precedente sono definiti con le deliberazioni consiliari di scioglimento dell'unione o di presa d'atto del recesso.

10. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più comuni sono assegnati al comune di cui alla lettera b) del comma 8 del presente articolo previ accordi, contratti, convenzioni, comunque denominati, che garantiscano i reciproci diritti di utilizzazione e che ripartiscano le relative spese.

11. Gli altri beni non ricompresi nei commi precedenti sono ripartiti tra i comuni facenti parte dell'Unione in ragione proporzionale alla loro popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento o al recesso, facendosi luogo ai compensi o conguagli che fossero resi necessari dalla opportunità o dalla necessità di attribuire a ciascun comune i beni che si trovano sul suo territorio o che perseguono finalità peculiari ad un ente.

Art. 6 - funzioni dell'Unione

1. I comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione propria o ad essi delegata nonché la gestione di servizi pubblici locali.

All'Unione possono essere attribuite, con le modalità previste al successivo art. 7 l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

a) personale;

b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

c) gestione economica e finanziaria;

d) servizi tecnici, urbanistica, gestione del territorio ed edilizia;

e) appalti di forniture di beni e servizi e lavori pubblici;

f) servizi pubblici di interesse generale;

g) gestione e manutenzione strade, trasporti pubblici;

- h) illuminazione pubblica;
- i) gestione e manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;
- l) catasto;
- m) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- n) servizi informativi e sistemi statistici, telecomunicazioni;
- o) sportello unico delle attività produttive;
- p) attività istituzionali e servizi generali di amministrazione
- q) organizzazione unitaria dei servizi demografici;
- r) polizia municipale e amministrativa;
- s) protezione civile;
- t) servizi sociali e socio –sanitari;
- u) funzioni culturali e ricreative;
- v) servizi scolastici ed edilizia scolastica, politiche giovanili, sport e tempo libero;
- z) accoglienza, informazione e promozione turistica.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni.

Art. 7 - modalità di conferimento delle funzioni e servizi

1. Il conferimento delle funzioni o servizi tra quelli indicati al precedente art. 6 del presente statuto si perfeziona con la stipulazione di convenzioni, approvate dai consigli comunali e dal consiglio dell'Unione, nelle quali sono disciplinati i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli eventuali profili successivi nei rapporti in essere. Le convenzioni hanno durata a tempo indeterminato.

2. Il conferimento delle funzioni all'Unione è preceduto dall'approvazione, da parte dei consigli dei comuni che intendono conferire e del consiglio dell'Unione, di studi di fattibilità, predisposti sulla base di documenti preliminari di analisi redatti dai comuni medesimi, che valutino l'impatto del conferimento sui comuni e sull'Unione in relazione agli aspetti finanziari e di gestione delle risorse umane, nonché di ogni altro profilo rilevante ai fini del conferimento.

3. I comuni possono recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo previa deliberazione consiliare, approvata entro il mese di settembre di ogni anno, con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni disciplinano gli eventuali profili successivi. Le convenzioni possono escludere la facoltà di recesso unilaterale per un periodo di tempo predefinito.

Ai sensi dell'art. 24, 6° comma, della L.R. 21/12 al Comune di Mezzani non è comunque consentito il recesso dalle convenzioni prima di cinque anni dalla stipula delle stesse.

In deroga alle disposizioni del precedente comma 3 è consentito ai comuni di recedere con effetto dal mese successivo dalla data della deliberazione qualora ciò sia reso necessario per adeguare la gestione delle medesime funzioni o dei servizi a nuove disposizioni regionali e statali.

4. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di un solo comune.

Titolo II

organi di governo

Capo 1: organi dell'Unione

Art. 8 - organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il consiglio, il presidente e la giunta. Tali organi hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo.

Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

In tutti i casi di rinnovo degli organi i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.

In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o dal commissario.

2. I membri *di diritto* degli organi di cui al comma 1 del presente articolo non possono dimettersi dalle rispettive cariche.

3. Salvo il caso di cui al precedente comma 1 ultimo periodo, ogni consigliere dell'Unione cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere del Comune, che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al consiglio dell'Unione, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo consigliere eletto con le modalità previste dal successivo articolo 9.

4. L'Unione per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della L. 23-11-2012 n. 215.

5. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità dei servizi e degli uffici.

Capo 2: il consiglio

Art. 9 - composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto da 13 membri, compreso il presidente, di cui 10 di maggioranza e 3 di minoranza, come di seguito ripartiti:

Comune di Sorbolo: 4 componenti di maggioranza
1 componente di minoranza

Comune di Colorno: 3 componenti di maggioranza
1 componente di minoranza

Comune di Mezzani: 3 componenti di maggioranza
1 componente di minoranza

2. Sono consiglieri di diritto dell'Unione i sindaci non presidenti, pertanto ciascun consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alla sua elezione, provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione, come segue:

Comune di Sorbolo: 3 componenti di maggioranza, 1 di minoranza;

Comune di Colorno: 2 componenti di maggioranza, 1 di minoranza;

Comune di Mezzani: 2 di maggioranza, 1 di minoranza.

La prima seduta del consiglio dell'Unione è convocata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ultima deliberazione approvata ai sensi del periodo precedente, e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Al presidente dell'Unione spetta la convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio.

4. I consigli comunali provvedono all'elezione dei consiglieri dell'Unione con voto limitato ad un componente e mediante due votazioni, per la nomina dei rappresentanti della

maggioranza e della minoranza, entro il numero di seggi a ciascuna assegnato. Alle due distinte votazioni partecipano, rispettivamente, solo i rappresentanti della maggioranza e della minoranza.

5. In caso di parità di voti, viene eletto:

- a) il candidato che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista, se la parità si verifichi tra candidati sindaci;
- b) il candidato alla carica di sindaco nelle ultime elezioni comunali, se la parità si verifichi tra questi e uno i più consiglieri non candidati sindaci;
- c) il consigliere non candidato sindaco nelle ultime elezioni comunali che in queste abbia ottenuto la cifra individuale più alta, se la parità si verifichi tra consiglieri non candidati sindaci.

6. Qualora solo alcuni dei consiglieri comunali abbiano ricevuto voti rispetto al numero dei seggi attribuiti alla maggioranza o alle minoranze sono eletti:

- a) per la maggioranza, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale;
- b) per le minoranze, i candidati sindaco che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista ovvero, in difetto, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

8. Il presidente dell'Unione non è computato nel numero dei consiglieri assegnati ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, e lo è ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni.

9. I consiglieri che, devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta.

10. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti del Comune non interessato tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario. In caso di astensione obbligatoria dal voto del Presidente decide il Vice- Presidente.

Fino al conferimento delle stesse funzioni da parte dei tre Comuni, i rappresentanti del comune di Colorno dovranno astenersi nelle votazioni inerenti funzioni conferite dai comuni di Sorbolo e Mezzani all'Unione tra di loro costituita con atto stipulato in data 20/07/2001, a cui è subentrata dall'01/01/2010 l'Unione Bassa Est Parmense.

11. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 - competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, approvando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2. Nella sua prima seduta, il consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

3. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, il presidente dell'Unione, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai programmi da realizzare nel corso del mandato. Il presidente ed i componenti della giunta relazionano periodicamente al consiglio in ordine all'attuazione delle linee programmatiche di cui al precedente periodo.

Art. 11 - diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 12 - decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

1. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per un intero semestre ai lavori del consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative dell'assenza.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo, per il tramite di persona delegata, con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il seggio che rimanga vacante è attribuito con deliberazione del consiglio dell'Unione al consigliere comunale che, all'atto dell'elezione dei rappresentanti del comune cui appartiene il consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto. Il consigliere surrogato è individuato, con il criterio di cui al precedente periodo, in seno alla maggioranza o alle minoranze consiliari a seconda che il consigliere dimissionario o decaduto vi provenisse all'atto della sua elezione.

5. Nel caso in cui non fosse possibile applicare il comma precedente, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene elegge nel proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranze in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

6. La cessazione del mandato di consigliere comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione.

Capo 3: il presidente e la giunta

Art. 13 - il presidente

1. Presidente dell'Unione è il sindaco di uno dei comuni che vi aderiscono.
2. La carica di presidente è attribuita ai sindaci dei comuni aderenti, per la durata di venti mesi ciascuno, nel seguente ordine: Comune di Mezzani, Comune di Sorbolo; Comune di Colorno.
3. Qualora non fosse possibile seguire l'ordine suddetto per impossibilità sopravvenuta del Sindaco pro-tempore, si proseguirà con la nomina del rappresentante del comune che segue, ferma restando la durata della carica di cui al comma precedente.
4. Nella prima seduta del consiglio successiva all'assunzione nella carica, il presidente presta il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco del Comune determina la contestuale decadenza dalla carica di presidente dell'Unione e di membro di diritto del consiglio.

Art. 14 - composizione della giunta

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni aderenti, che ne sono membri effettivi. Nel caso di loro vacanza, assenza o altro impedimento, i membri effettivi sono suppliti dai rispettivi vicesindaci. La giunta è presieduta dal presidente dell'Unione.
2. Nel corso della prima seduta del consiglio dell'Unione successiva all'assunzione in carica del presidente, questi dà comunicazione al consiglio della formazione della giunta.

Art. 15 - competenze del presidente dell'Unione

1. Il presidente dell'Unione è l'organo responsabile della sua amministrazione e ne è il legale rappresentante, anche in giudizio; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio. In tale sua veste, il presidente stipula le convenzioni tra gli enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esplicazione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente.
2. Il presidente svolge altresì le funzioni attribuite dalla legge al sindaco, in quanto applicabili. In particolare, il presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e ne assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della giunta.
3. Il trasferimento di funzioni dai comuni aderenti all'Unione non comporta la traslazione delle competenze attribuite espressamente al sindaco dalle norme vigenti, nelle materie in cui egli agisce in qualità di ufficiale del governo o di autorità locale.

Art. 16 - il vicepresidente dell'Unione

1. Il vicepresidente dell'Unione, nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del vicepresidente sono esercitate dal terzo membro effettivo della giunta dell'Unione.

Art. 17 - la giunta

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il presidente affida ai componenti della giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente ovvero dei responsabili dei servizi e degli uffici.

Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, deve obbligatoriamente astenersi il rappresentante del Comune non interessato tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di astensione obbligatoria dal voto, in presenza di votazione non unanime dell'atto, prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente nel caso in cui il Presidente debba obbligatoriamente astenersi dal voto.

Art. 18 - forme di coordinamento con gli assessori comunali.

1. Il presidente dell'Unione può individuare, in relazione a materie o progetti specifici, previo accordo con altri membri della giunta dell'Unione, forme di consultazione dei componenti delle Giunte dei comuni aderenti all'Unione.
2. La conferenza è convocata, previo accordo con gli altri membri della giunta, dal Presidente dell'Unione al fine di svolgere attività propositive e consultive per la gestione delle funzioni e servizi conferiti all'Unione.
3. Alle conferenze possono essere invitati a partecipare i responsabili dei servizi.

Art. 19 - cessazione dalla carica di componente della giunta.

1. La cessazione dalla carica di sindaco di uno dei comuni aderenti determina la decadenza dalla carica di componente della giunta dell'Unione.

Art. 20 - sfiducia e cessazione dalla carica del presidente.

1. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio dell'Unione, alla cui elezione si provvede con le modalità di cui all'art. 9.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di presidente dell'Unione, le sue funzioni sono esercitate da chi legalmente lo sostituisce o gli subentra nella sua qualità di Sindaco, per la residua durata della carica.

Art. 21 - normativa applicabile.

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incandidabilità, di ineleggibilità, inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi stabilite dalla legge per gli enti locali e dalle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Titolo III

organizzazione amministrativa

Art. 22 - principi generali

1. L'organizzazione degli uffici assicura l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti, deliberati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali approvati dal consiglio.
2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27.

Art. 23 - principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione ed inserito nella sua struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite è trasferito o comandato, all'Unione all'atto del conferimento nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previste dalle norme di legge e dai CCNL.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o di recesso del comune o di dismissione di una o più funzioni trasferite il personale trasferito ritornerà nei ruoli organici del comune di provenienza.
5. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno di personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.

Art. 24 - segretario

1. L'Unione ha un segretario, scelto dal presidente tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni.
Nel caso in cui la predetta individuazione non fosse possibile, il segretario verrà scelto, previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra i funzionari degli stessi Comuni o dell'Unione in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo albo.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
3. Il segretario viene nominato dal presidente. La durata dell'incarico non può eccedere i cinque anni e può essere rinnovato.
In caso di alternanza dei presidenti ai sensi del precedente articolo 13, la nomina del segretario si intende confermata se non viene adottato dal nuovo presidente altro provvedimento entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento.
Il segretario può essere revocato, per gravi inadempimenti, con provvedimento motivato del presidente, previa deliberazione della Giunta dell'Unione.

Il trattamento economico del segretario è regolato tra le parti con separato atto.

4. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del presidente, ma continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

5. Competono al segretario i diritti di segreteria sui contratti stipulati con la sua assistenza, nella misura e con le modalità previste per i comuni dalle norme vigenti in materia.

Art. 25 - vicesegretario

1. L'Unione ha un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Svolge le funzioni di vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei comuni aderenti, scelto dal presidente, munito dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Art. 26 – rapporti di cooperazione

1. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il segretario dell'Unione ed i segretari dei comuni aderenti da improntare a principi di collaborazione, semplificazione, trasparenza.

Art. 27 - principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. L'Unione può avvalersi di personale assunto, anche per mobilità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato ovvero temporaneamente assegnatogli dai comuni aderenti, a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto della legislazione e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

3. Nelle convenzioni che dispongono il conferimento delle funzioni all'Unione sono determinate le risorse umane e strumentali che i comuni mettono a disposizione dell'Unione e i reciproci rapporti finanziari.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

5. Ai dipendenti dei comuni assegnati all'Unione può essere riconosciuto un trattamento economico accessorio, determinato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti per i comuni.

Art. 28 - principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine, il consiglio dell'Unione approva un apposito regolamento, che disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, prevedendo specifici percorsi per il coinvolgimento dei giovani, degli anziani e dei cittadini stranieri.

2. Mediante il suddetto regolamento l'Unione, nelle materie della pianificazione territoriale ed urbanistica, dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, anche alla persona, perviene alle proprie scelte previa effettuazione di appositi percorsi partecipativi.

3. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. In particolare, sono ammesse forme di consultazione, istanze e petizioni, progetti e proposte, nonché referendum consultivi, in conformità ad apposito regolamento.

5. L'Unione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di organizzazioni sociali, professionali ed economiche su specifici problemi.

6. L'Unione può istituire l'ufficio del difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, al fine di assicurare la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti nell'ambito dei servizi e delle funzioni attribuite alle

unioni ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge. Le modalità di nomina ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono oggetto di apposito regolamento.

Art. 29 - principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali conferitigli dai comuni aderenti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale conferitole senza il preventivo scioglimento della relativa convenzione.

Titolo IV

finanze e contabilità

Art. 30 - finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 31 - bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 32 - ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare.

Art. 33 - revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge l'organo di revisione, che esercita le funzioni previste dalla legge.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni aderenti.

Art. 34 - affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Unione.

Titolo V

norme transitorie e finali

Capo 1: norme transitorie

Art. 35 - atti regolamentari e convenzioni

1. Sino all'approvazione di propri regolamenti, trovano applicazione per l'Unione i regolamenti approvati dall'Unione di Sorbolo e Mezzani.
2. Se materie determinate non fossero disciplinate dai regolamenti di cui al comma precedente del presente articolo, si applicano i regolamenti dei comuni individuati con deliberazione del consiglio o della giunta dell'Unione, secondo le rispettive competenze.
3. Sino alla stipulazione delle convenzioni per il conferimento delle funzioni ed al conseguimento della loro efficacia, trovano applicazione le deliberazioni di conferimento e di trasferimento approvate dai Comuni di Sorbolo e Mezzani e recepite dall'Unione di Sorbolo e Mezzani.

Capo 2 : norme finali

Art. 36 - proposta di modifica dello statuto

1. Il presente statuto può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

Art. 37 - norme transitorie

1. La composizione del Consiglio dell'Unione prevista dall'art. 9 comma 1 avrà effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi dell'unione successivo alle consultazioni amministrative dell'anno 2014.
2. Fino alla nomina del consiglio ai sensi delle disposizioni del comma precedente, saranno in vigore le disposizioni relative alla composizione del Consiglio rispettivamente previste dall'art. 9 comma 3 e 37 comma 2 dello statuto approvato all'atto della costituzione dell'Unione Bassa Est Parmense.
3. Nella fase di prima applicazione del presente statuto, la carica di presidente è attribuita ai sindaci dei comuni aderenti, per la durata di diciotto mesi ciascuno, nel seguente ordine: Comune di Mezzani, Comune di Sorbolo, Comune di Colorno. Successivamente, trova applicazione l'art. 13, comma 2, del presente statuto.
4. Il segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi nominati dal presidente dell'Unione al momento della costituzione dell'Unione Bassa Est Parmense nonché il vice segretario nominato a far tempo dall'1-01-2013, esercitano le funzioni sino alla scadenza dei rispettivi incarichi e, per garantire la continuità amministrativa, continuano ad esercitare le medesime funzioni fino alle nuove nomine che saranno effettuate dal Presidente, previo accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, tenendo presenti le singole figure apicali e gli assetti organizzativi degli Enti coinvolti.
5. Il presente statuto può essere sottoposto a revisione, con particolare riferimento alla sede dell'Unione ed all'ordine di rotazione per la nomina del presidente, qualora si giunga ad un sostanziale equilibrio tra le funzioni conferite all'Unione da ciascun comune.

Art. 38 - norma finale.

1. Il presente statuto è approvato con le modalità previste dall'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dei comuni aderenti e dell'Unione medesima per 30 giorni consecutivi, inserito nella rete telematica regionale ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei comuni aderenti all'Unione.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, trovano applicazione le norme vigenti in materia di enti locali.